IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI APPALTO, SULLE FUSIONI DI SOCIETA' E SULLA LIQUIDAZIONE DI SOCIETA' IMMOBILIARI

Art. 3

In deroga all'articolo 94 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, i contratti con i quali le Amministrazioni dello Stato ed assimilate nel trattamento tributario si riforniscono, mediante compravendita oppure mediante appalto, di merci, derrate ed altre cose mobili sono soggetti all'imposta proporzionale uniforme di registro dell'1 per cento.

Tale imposta e' in ogni caso a carico del privato contraente.

Si ha per non apposto qualunque patto diretto a derogare a questa disposizione.

Versione in vigore dal 26 agosto 1954, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Imposta di registro sui contratti di appalto, sulle fusioni di societa' e sulla liquidazione di societa' immobiliari
Estremi	Legge 23 marzo 1940, n. 283
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/imposta-di-registro-sui-contratti-di-appalto-sulle-fusioni-di-societa/art-3/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it